



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 59 del 03.11.2022

OGGETTO: *Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. nr. 267/2000, a favore di Equitalia Giustizia S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Messina, dovuto a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 289 dello 01/07/2021.*

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **TRE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **16,00 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta di **apertura** (1) che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	SI	8)	Treffileti Antonina	SI
2)	Di Blasi Caterina	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	SI
3)	Saglimbeni Daniele	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	SI
4)	Leotta Giuseppe	NO	11)	Palumbo Francesco	SI
5)	Schilirò Roberto	NO	12)	Fichera Simona	SI
6)	Pollastri Gianpiero	SI			
7)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 10	Assenti n.02
-----------------------	---------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Antonella M.L., Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni. Consiglieri assenti giustificati:

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Barbagallo Alessia, Tornatore Emanuele e Treffiletti Antonina.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente introduce la proposta di deliberazione di cui al punto n. 1 dell'o.d.g. aggiuntivo, avente ad oggetto: *“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. nr. 267/2000, a favore di Equitalia Giustizia S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia - Corte d’Appello di Messina, dovuto a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 289 dello 01/07/2021”* e, in assenza di interventi in merito, la sottopone a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 10 (dieci);

Voti favorevoli: n. 6 (sei);

Astenuti: n. 4 (quattro – Bosco, Palumbo, Barbagallo e Fichera).

Il Presidente sottopone quindi a votazione la proposta di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 10 (dieci);

Voti favorevoli: n. 6 (sei);

Astenuti: n. 4 (quattro – Bosco, Palumbo, Barbagallo e Fichera).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. nr. 267/2000, a favore di Equitalia Giustizia S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia - Corte d’Appello di Messina, dovuto a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 289 dello 01/07/2021”*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. nr. 267/2000, a favore di Equitalia Giustizia S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia - Corte d’Appello di Messina, dovuto a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 289 dello 01/07/2021”*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 20 10 2022

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 - lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 a favore di Equitalia Giustizia S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Messina, dovuto a seguito della Sentenza della Corte di Appello di Messina n. 289 del 01.07.2021.

SETTORE IV

Il Proponente 

Premesso che:

- Con Atto di Citazione notificato in data 27.04.2010, il Sig. Mazza Orazio citava innanzi al Tribunale di Messina il Comune di Giardini Naxos, chiedendo di farsi riconoscere la somma di €. 114.033,68 oltre interessi e rivalutazioni, come per legge, quale risarcimento del danno dovuto per l'occupazione illegittima dello stabile sito in Via Zara 26 adibito ad uso scolastico dall'anno 1972 al 1997. Il Comune si costituiva contestando in toto le richieste formulate. Nel suddetto giudizio, interveniva il Sig. Inferrera Dario dichiarando di vantare nei confronti del Sig. Mazza Orazio un credito pari ad €. 8.915,34 e gli interessi legali su €. 5.896,24 dal 14.02.1997; in data 27.05.2020 veniva emessa la Sentenza N. 808/2020 depositata in data 29.05.2020 con la quale il Giudice in accoglimento delle domande di parte attrice stabiliva che il Sig. Mazza Orazio era creditore nei confronti del Comune di Giardini Naxos della somma di €. 102.931,66, oltre interessi legali calcolati sui singoli canoni mensili dalla scadenza al soddisfo. Il comune veniva condannato inoltre in favore di Mazza al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in favore dello Stato (essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio) in €. 13.430, 00 per compensi professionali; oltre spese generali Iva e Cpa come per legge. Compensava inoltre per due terzi le spese di giudizio nei rapporti tra il Comune di Giardini Naxos e Inferrera Dario. Condannava ancora il Comune al pagamento in favore di Inferrera Dario del restante terzo delle spese di giudizio che liquidava in €. 76,00 per spese ed €. 4.476,70 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore Avv. Antonio Miano. Compensava interamente le spese processuali nei rapporti tra Inferrera Dario e Mazza Orazio e poneva le spese del CTU definitivamente a carico del Comune; il Comune di Giardini Naxos proponeva appello avverso la predetta Sentenza;
- Tuttavia, dopo vari incontri e grazie all'intervento dei rispettivi difensori finalizzato al raggiungimento di una soluzione conciliativa della lite, il Mazza Orazio conteneva le pretese iniziali, pari ad oltre €. 147.000,00 (interessi, oneri ed accessori inclusi) riducendole a €. 95.000,00 omnia a saldo e stralcio dell'intera vicenda; pertanto con Deliberazione di G.M. n. 120 del 30.12.2020, veniva approvato Schema di Atto Transattivo, successivamente sottoscritto dalle parti in data 25.01.2021, con il quale il Sig. Mazza Orazio, a stralcio e saldo di qualsiasi ragione e pretesa, accettava la somma complessiva e definitiva di €. 95.000,00, con distrazione dell'importo di €. 17.368,21 a favore del Sig. Inferrera Dario, contestualmente la causa civile pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Messina veniva abbandonata e cancellata dal ruolo con compensazione delle spese di lite;

Vista la Sentenza n. 289/2021 pubblicata il 01.07.2021 – R.G. n. 537/2020, della Corte d'Appello di Messina con la quale l'Appello proposto dal Comune veniva dichiarato improcedibile e venivano compensate tra le parti le spese di lite; Inoltre la Corte dichiarava: ” *Sussistono i presupposti per dichiarare e parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 introdotto dall'art.1 comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012*”;

Vista la nota, pervenuta all'Ente con pec prot. n. 20705 del 05.10.2022, con la quale l'Avv. Vincent Molina trasmette l'Atto, inviato da Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Messina, di Riscossione del Contributo Unificato, identificato al Numero Registro Recupero Crediti 001543/2022, invitando l'Ente al pagamento, entro il termine di un mese decorrente dalla notifica dell'atto, della somma di €. 1.138,50, dovuta a seguito della Sentenza/Ordinanza di Corte d'Appello di Messina n. 289 del 01.07.2021 per l'applicazione dell'art. 13 c. 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale della CORTE D'APPELLO DI MESSINA al n. 000537/2020;

Preso atto, pertanto, che il superiore Atto di Recupero Crediti perveniva al protocollo generale di questo Ente n. 20705 in data **05.10.2022**, ed i 30 giorni utili per il pagamento della somma dovuta, verranno a scadere in data **04.11.2022**;

Preso atto delle motivazioni di cui in premessa e ritenuto di dover procedere alla liquidazione, **con carattere di priorità e di urgenza della somma complessiva di €. 1.138,50**, a Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Messina, che ne ha fatto richiesta con il superiore Avviso;

Considerato che il mancato e/o il ritardato pagamento del contributo di che trattasi comporterebbe l'applicazione nei confronti del Comune di Giardini Naxos di pesanti sanzioni con danno economico certo per l'Ente;

Vista la Deliberazione di C.C. del 13.10.2022, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Considerato che la superiore somma si può impegnare all'intervento di spesa cui corrisponde il Cap. 6642- art. 2 del Bilancio;

Visto l'art. 191 del D.lvo 267/2000;

Visto l'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate,

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, il complessivo debito di €. **1.138,50** a favore di Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Messina, in esecuzione della Sentenza di Corte d'Appello di Messina n. 289 del 01.07.2021 per l'applicazione dell'art. 13 c. 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale della CORTE D'APPELLO DI MESSINA al n. 000537/2020;

Impegnare la somma di €. **1.138,50** al Cap. 6642- art. 2 del Bilancio di Previsione imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2022	€. 1.138,50	Anno 2022	€. 1.138,50
Totale	€. 1.138,50	Totale	€. 1.138,50


Trasmettere copia della presente, a cura del Responsabile del I° Settore, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere, altresì, copia della presente ai Responsabili dei servizi interessati;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza e la necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri e sanzioni con grave danno economico per l'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 17 ottobre 2022

Il Proponente





TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Verbale di udienza a partecipazione virtuale

ex art. 83, co. 7, Id.I. n. 18/2020

Il giorno 27/05/2020 all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, dott. Assunta Cardamone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000314 dell'anno 2010 del ruolo generale degli affari contenziosi.

Il giudice dà atto che l'udienza si svolge ai sensi dell'art. 83, co. 7, d.l. n. 18/2020 con la modalità della c.d. partecipazione virtuale, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Tribunale 24 marzo 2020.

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Assunta Cardamone, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ritenuta così esaurita la discussione orale;
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ex art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 90000314/2010 Reg. Gen. e vertente

TRA

MAZZA ORAZIO, C.F. MZZRZO41H04E014P, nato a Giardini Naxos (Me) il 04.06.1941 ed ivi residente in via Zara n. 26, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dall'avv. Carmen Maria Lo Monaco del Foro di Catania sito in Giardini Naxos, via Fontana Serro n. 19, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;

- attore -

CONTRO



COMUNE DI GIARDINI NAXOS, (C.F. 00343940839), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Giardini Naxos, Piazza Municipio n. 5, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Vincent Molina;

– *convenuto* –

INFERRERA DARIO, C.F.: NFRDRA52P24F158Y nato a Messina il 24 settembre 1952, elettivamente domiciliato in Messina, Via Risorgimento n. 165, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cateno Milano dal quale è rappresentato e difeso giusta procura presente in atti;

– *terzo intervenuto* –

OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile

CONCLUSIONI: all'udienza del 19 febbraio 2020 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Oggetto del presente procedimento è la domanda formulata da MAZZA ORAZIO avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato nei confronti del Comune di Giardini Naxos e conseguente la condanna del detto ente al pagamento della somma di € 114.033,68 oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento del danno dovuto per l'occupazione illegittima da parte del Comune di Giardini Naxos dello stabile di via Zara 26. Il ricorrente esponeva quanto segue: il Mazza era proprietario dell'immobile sito nel Comune di Giardini Naxos, Via Zara n. 26, composto da quattro elevazioni fuori terra; erano state locate le prime tre elevazioni, a partire dal 10 ottobre 1972 al Comune di Giardini Naxos per destinarlo a Scuola Elementare; alla scadenza del suddetto rapporto locativo (maggio 1997), il Comune di Giardini Naxos continuava a detenere e occupare l'immobile con il relativo mobilio e suppellettili; nell'anno 2000 le parti avevano raggiunto un accordo transattivo per il recupero dei canoni locativi non riscossi e delle spese di rimessione in pristino della proprietà per una somma pari a £ 80.274.085, oltre iva e spese generali giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 329 del 21.07.2000; la somma era stata riscossa in più soluzioni tra il 2000 e il 2001; nonostante l'accordo raggiunto il Comune di Giardini Naxos continuava a non liberare l'immobile e a non pagare i danni arrecati sino alla data del 24.01.2005 quando l'intero stabile è stato trasferito, a seguito di una procedura di pignoramento immobiliare, ad Inferrera Dario. Pertanto chiedeva al Giudice adito di: ritenere e dichiarare il sig. Orazio Mazza creditore nei confronti del Comune di Giardini Naxos, della somma di € 114.033,68 oltre interessi e



rivalutazione come per legge, quale risarcimento del danno dovuto per l'occupazione illegittima da parte del Comune di Giardini Naxos dello stabile di via Zara 26 con conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle dette somme e delle spese legali.

Si costituiva in giudizio il Comune di Giardini Naxos impugnando tutto quanto asserito e richiesto da parte avversa, nell'atto di citazione, in quanto mendace e privo di fondamento in fatto ed in diritto. In particolare eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno; deduceva che con delibera n. 329 del 21/07/2000, successiva a transazione tra le parti, era stato liquidato al Mazza l'importo di lire 80.274.085, oltre IVA, nonché la somma di lire 3.271.098 a titolo di spese generali. Tale delibera derivava dalla cessazione dell'occupazione di fatto dell'immobile (quale protrarsi del rapporto contrattuale antecedente) che decorse dal 1997, data della naturale scadenza della locazione, al Luglio del 2000, data cui risale l'effettiva transazione intervenuta tra le parti e conseguentemente il ricorrente, essendo nella materiale disponibilità dell'immobile già nel Luglio del 2000, poteva avviare i lavori di ristrutturazione e utilizzarlo, concedendolo in affitto ad altre amministrazioni o facendone uso proprio. Precisava, altresì, come l'azione proposta non avesse per oggetto il mancato pagamento dei canoni locativi, ma si trattava piuttosto di una richiesta di risarcimento per i danni subiti a causa del mancato ripristino dell'immobile e del ritardo nella sua riconsegna al legittimo proprietario e per tale ragione riteneva il danno andasse provato e che la somma richiesta fosse esorbitante. Pertanto chiedeva al Giudice il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nonché il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per azione temeraria.

Con comparsa di costituzione del 5.11.2010 si costituiva in giudizio Inferrera Dario, in qualità di creditore procedente dell'attore per il recupero delle spese della procedura espropriativa dell'immobile nelle more staggito, deducendo quanto segue: con atto di precetto notificato il 28.5.2010, Inferrera Dario, in virtù ed in esecuzione del decreto ex art. 611 c.p.c. del 24.1.2007 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Messina-Sezione di Taormina, notificato il 14.2.2007, non opposto, esecutivo ex lege ed in tal guisa spedito il 28.11.2008, e così notificato (congiuntamente ad atto di precetto divenuto inefficace) il 2.3.2009 - intimava a Mazza Orazio, di pagargli, entro dieci giorni dalla notifica, la complessiva somma di € 8.915,34, oltre le spese di notifica, gli interessi legali su € 5.896,24 dal 14.2.2007 al soddisfo e gli eventuali ulteriori compensi come per legge; decorso infruttuosamente il termine assegnato, il deducente aveva provveduto, con atto notificato il 10.6.2010 a pignorare, fino all'ammontare di € 13.000,00, il credito vantato dal suddetto Mazza Orazio, a vario titolo, nei confronti del Comune di Giardini Naxos; l'Inferrera, venuto a conoscenza del procedimento n. 314/2010 R.G. interveniva nello stesso; con atto di citazione notificato il 5.11.2010, Inferrera Dario conveniva nel giudizio, iscritto a ruolo n. 811/2011 R.G. del Tribunale di



Messina-Taormina, Mazza Orazio ed il Comune di Giardini Naxos, proponendo le seguenti domande: "1) In via preliminare disporre la riunione del presente giudizio a quello recante n. 314/2010 R.G., pendente avanti al Tribunale di Messina-Sezione di Taormina, da chiamare il prossimo 10.12.2010, avanti al G.I. dott. Madia. 2) Ritenere e dichiarare che sul Comune di Giardini Naxos – per effetto del pignoramento presso terzi notificato il 10.06.2010 su istanza di Inferrera Dario – grava l'obbligo di mantenere accantonate le somme dovute a qualunque titolo a Mazza Orazio, in dipendenza delle pretese dallo stesso vantate nei confronti dell'Amministrazione, così come indicati col suddetto atto di pignoramento. 3) Ritenere e dichiarare che Mazza Orazio aveva maturato, alla data dell'effettuato pignoramento presso terzi, crediti di entità maggiore rispetto all'importo pignorato; e conseguentemente dare atto del diritto di Inferrera Dario di ottenere il pagamento degli importi maturati nei confronti del Comune di Giardini Naxos. 4) Conseguentemente dichiarare l'obbligo del Comune di Giardini Naxos, in persona del suo Sindaco in carica (quale terzo pignorato) e di Mazza Orazio (quale debitore), di pagare - in solido o per quanto di rispettiva ragione – in favore di Inferrera Dario (creditore procedente) le somme precettate in data 28.5.2010, oltre spese di notifica, interessi maturati e maturandi fino al soddisfo; e oltre le spese relative al procedimento esecutivo mobiliare presso terzi. 5) Condannare i convenuti, in solido, alternativamente, o per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento dei danni subiti da Inferrera Dario, anche ex art. 1224 c.c., da liquidare nella misura che sarà accertata in prosieguo o che equitativamente vorrà determinarsi; 6) In esito all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito di Mazza Orazio nei confronti del Comune di Giardini Naxos, fissare alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo sospeso. 7) Condannare i convenuti, in solido, alternativamente, o per quanto di rispettiva ragione, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. 8) Disporre, come per legge, per l'esecutorietà dell'emananda statuizione. 9) In caso di mancata costituzione del Comune di Giardini Naxos, applicare il disposto dell'art. 232, 1° comma, c.p.c.. 10) Ordinare all'Amministrazione convenuta – ex art. 210 c.p.c.- di produrre in giudizio tutti gli atti e i documenti relativi al rapporto obbligatorio intercorrente tra Mazza Orazio e la suddetta Amministrazione nei termini risultanti dal giudizio di cui alla dichiarazione resa dal Comune con la nota depositata all'udienza del 22.7.2010. 11) Disporre consulenza tecnica d'ufficio affidando al nominando CTU l'incarico di accertare, sulla base dei rapporti intercorsi, della documentazione acquisita e che sarà acquisita, l'entità del credito maturato in favore di Mazza Orazio, nei confronti del Comune di Giardini Naxos in dipendenza dell'arbitraria occupazione dell'immobile di Via Zara dal luglio 2000 al gennaio 2005."; in data 18 giugno 2014 il Giudice disponeva la riunione al giudizio n. 314/2010 R.G. di quello n. 811/2011 R.G. Pertanto l'Inferrera chiedeva al Giudice di: "1) Ritenere valido ed efficace l'intervento



spiegato con il presente atto da Inferrera Dario nel giudizio pendente tra Mazza Orazio ed il Comune di Giardini Naxos; 2) Nel merito, accogliere tutte le domande avanzate da Mazza Orazio nei confronti del Comune di Giardini Naxos con l'atto di citazione del 27.3.2010; 3) Conseguentemente, ritenuta la sussistenza del credito di Mazza Orazio, condannare – in virtù del decreto del G.E. del Tribunale di Messina-Sezione di Taormina del 24.1.2007, esecutivo ex lege ed in tal guisa spedito il 28.11.2008 (e così notificato a Mazza Orazio il 2.3.2009) – il Comune di Giardini Naxos, in persona del suo Sindaco pro-tempore al pagamento in favore di Inferrera Dario, della somma di € 8.919,34, oltre interessi legali su € 5.896,24 dal 14.2.2007 al soddisfo ed oltre accessori; 4) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.

Con ordinanza depositata in cancelleria il 2 novembre 2015 il Giudice accoglieva le richieste istruttorie, disponeva la prova per testi e l'interrogatorio formale di Pancrazio Lo Turco richiesta da parte attrice, nonché la prova testimoniale richiesta da Inferrera e ordinava al Comune di Giardini Naxos di esibire gli atti e la documentazione concernenti il rapporto di locazione tra Mazza Orazio e il Comune medesimo in relazione all'immobile sito Giardini Naxos, via Zara n. 26, detenuto dall'amministrazione comunale.

Disposta ed espletata C.T.U., all'udienza del 19.02.2020 la causa veniva rinviata per la discussione orale con termine per note conclusive.

2. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione formulata dal Comune resistente relativa alla prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento di cui all'art. 2947 c.v., secondo cui, essendo intervenuta la cessazione della precedente occupazione di fatto avvenuta dal 1997 al 2000, la prescrizione decorrerebbe dalla data della delibera del luglio 2000, in quanto la transazione avrebbe determinato l'estinzione di ogni precedente rapporto, anche di fatto, tra le parti. L'eccezione è infondata.

Sul punto si rileva come il comportamento anti-giuridico dell'amministrazione abbia natura contrattuale e non extracontrattuale, poiché in caso di mancata restituzione dell'immobile alla data di cessazione legale del contratto, trova applicazione l'art. 1591 cod. civ., con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine decennale.

In ogni caso si osserva che la prescrizione non inizia a decorrere se non dal termine della condotta illecita e, dunque, dal momento in cui il proprietario viene rimesso nella disponibilità dell'immobile. Invero secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'abusiva detenzione nel tempo senza alcun titolo costruisce invero non un illecito istantaneo, ma permanente che termina soltanto con la restituzione dell'immobile al proprietario (in tal senso si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1787 del 25/01/2013).



A tali rilievi si aggiunge che, nel caso di specie, il ricorrente ha provveduto ad interrompere il termine di prescrizione tramite diversi solleciti nei confronti del Comune resistente prodotti in atti e, precisamente, quello del 17.12.2001 n. 30056, quello del 29.08.2009 n. 17707 e l'atto stragiudiziale notificato il 22.12.2009, con i quali lo invitava a restituire l'immobile oggetto di giudizio. Se quindi la prescrizione inizia a decorrere dal termine della condotta illecita ovvero, nel caso in esame, quantomeno dal gennaio 2005, essa, anche laddove si considerasse quinquennale, è stata diligentemente interrotta.

3. Nel merito la domanda è fondata e pertanto va accolta.

L'amministrazione convenuta eccepiva l'infondatezza nel merito del ricorso in virtù dell'avvenuta riconsegna dell'immobile oggetto di giudizio al Mazza nel luglio del 2000 a seguito della delibera n. 329 del 21/07/2000, dalla quale si evince, chiaramente, che a mezzo di transazione, veniva liquidato al Mazza l'importo di lire 80.274.085 oltre IVA, nonché la somma di lire 3.271.098 a titolo di spese generali. Successivamente a tale delibera il Comune di Giardini Naxos, secondo quanto sostenuto dallo stesso convenuto, provvedeva a rilasciare l'immobile sgombero nella totale disponibilità del Mazza.

L'assunto non trova riscontro nella documentazione in atti e nell'istruttoria svolta.

Segnatamente, l'attore ha provato tramite la documentazione prodotta, di aver concesso in locazione a partire dal 10.10.1972 al Comune di Giardini Naxos le prime tre elevazioni dell'immobile (allora di sua proprietà) sito in Via Zara, della superficie di mq. 112 ciascuna, da adibire ad edilizia scolastica. Risulta inoltre dalla documentazione prodotta in atti che una volta concluso il rapporto, il Comune di Giardini Naxos, con delibera del C.C. n. 30 del 20.3.1998, ha liquidato la somma di £. 31.645.000 "quale saldo del canone di affitto" alla data del giugno 1997 e con delibera della G.M. n. 329 del 20/7/2000 le spese occorrenti per ripristinare la conformazione originaria del fabbricato; invece, manca la prova della restituzione delle unità immobiliari condotte in locazione da parte del Comune resistente.

Le circostanze dedotte da parte attrice emergono anche dalla C.T.U. svolta in corso di giudizio, ove a pag. 6 il consulente precisava che *"nella convenzione di affitto in atti, datata 10.10.1972, all'art. 1 come oggetto della locazione viene menzionato il solo piano terra del fabbricato. Tuttavia la circostanza che l'oggetto della locazione riguardi i piani terra, primo e secondo del fabbricato trova ampio riscontro in tutte le produzioni in atti anche di parte convenuta. Può dunque affermarsi che la parte occupata dal comune convenuto comprende gli interi piani terra, primo e secondo del fabbricato in Giardini - Naxos via Zara n. 26, distinto in Catasto Fabbricati al foglio n. 6 part. 315"*.



Dallo svolgimento delle prove testimoniali è emerso che l'amministrazione convenuta, nonostante la scadenza della locazione e nonostante la delibera della G.M. n. 329 del 21.7.2000, non ha proceduto alla riconsegna delle unità immobiliari, né allo sgombero delle stesse dal materiale didattico ivi collocato.

In particolare il teste Amoroso Mario, nella qualità di dipendente comunale, confermava i capitoli di prova 3) dell'attore ed e) dell'Inferrea precisando: *"che il Comune di Giardini Naxos solo intorno al 2005 ha provveduto a sgomberare l'immobile per cui è causa. Non so se in seguito a ciò fu restituito e caso mai quando al proprietario"*.

Tale circostanza emerge, altresì, dalle dichiarazioni del teste Consoli Gaetano, assessore comunale dal 1998 al 2002, il quale rilevava che *"all'epoca in cui ero assessore, 2002, il comune non aveva ancora provveduto a sgomberare l'immobile dalle suppellettili ivi rimaste dopo il trasferimento del plesso scolastico. Non so se formalmente fosse stato riconsegnato l'immobile. Mi risulta anche che il sig. Mazza venne ripetutamente in comune a lamentare la presenza di tali suppellettili chiedendone la rimozione (...) mi risulta che le suppellettili presenti nell'immobile fossero connesse con le attività scolastiche ivi svolte tanto so perché riferitomi dalla stesso Mazza in alcune delle occasioni in cui è venuto a lamentarsi in Comune. La stessa cosa mi veniva riferita da un dipendente del Comune, tale Barbagallo, operaio del Comune che a volte si recava nell'immobile per fare dei lavori, oggi scomparso [...]"*.

Infine il teste Pancrazio Lo Turco, Sindaco del Comune di Giardini Naxos, durante lo svolgimento dell'interrogatorio formale ha confermato la circostanza sub 3 dell'articolato precisando *"nel 2008, quando sono diventato sindaco del comune di Giardini mi sono trovato a parlare con il Barbagallo, operaio del Comune, il quale mi ha dichiarato di aver rilasciato un attestato che l'immobile in questione risultava ancora parzialmente occupato dal comune"*.

Alla luce di tali risultanze, risulta provata l'avvenuta occupazione abusiva e *sine titulo* da parte del Comune di Giardini Naxos, con conseguente diritto dell'attore al risarcimento dei danni. Per converso non è stata raggiunta la prova, che incombeva sull'Ente, relativa all'avvenuto rilascio dell'immobile. Del resto non sono stati depositati dal comune convenuto atti diretti alla riconsegna del bene ed in particolare non risulta la redazione di un verbale di riconsegna ufficiale dell'immobile.

Inoltre, quanto alle deduzioni del Comune dirette a dimostrare la falsità dell'assunto del Mazza in merito alla mancata disponibilità dell'immobile si evidenzia che ogni riferimento alla procedura di rilascio ex art. 608 c.p.c. appare estraneo al thema decidendum, anche perché successiva al periodo dedotto nell'atto di citazione notificato da Mazza Orazio (fino al 24.1.2005); i riferimenti alla circostanza secondo cui l'ultimo piano, nel corso dell'esecuzione, *"era ancora abitato dal Mazza"*, è



parimenti inconducente anche perché, come risulta dal contratto del 10.10.1972 e dalla prova per testi, tale unità immobiliare – destinata ad abitazione dell'attore - non è mai stata oggetto del rapporto locativo; la circostanza che i primi tre piani fossero parzialmente liberi dal materiale didattico – oltre che non provata - è irrilevante ai fini decisori sia perché rilevata solo nel 2006, sia, soprattutto, perché i beni locati, come risulta per tabulas, non risultano formalmente riconsegnati al Mazza.

Relativamente alla quantificazione del danno si precisa, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte che in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno per il proprietario del cespite è *in re ipsa*, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario usurpato ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile del bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. In particolare, in tema di locazione, il ritardo nella riconsegna della cosa locata costituisce un comportamento antiggiuridico del conduttore potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni, ancorché non sia stata fornita prova specifica di essi, tramite elementi presuntivi semplici, individuabili mediante la somma dei canoni di locazione non riscossi nel periodo dell'occupazione, oltre la prova del maggior danno.

Il C.T.U. ha fornito una chiara indicazione del valore locativo dal luglio 1997 al 14 gennaio 2005 dell'immobile oggetto di giudizio da pag. 8 a pag. 14 della consulenza tecnica. Ha concluso rilevando come *"Il totale dei canoni di locazione, nel periodo indicato in mandato, risulta, in base alla stima effettuata, pari ad € 102.931,66"*.

Pertanto risulta fondata la domanda risarcitoria proposta da Mazza Orazio nei confronti del Comune di Giardini Naxos e, quindi, occorre dichiarare che Mazza Orazio è creditore nei confronti del Comune di Giardini Naxos per le causali sopra esposte per un importo pari ad € 102.931,66. Sulla detta somma decorrono gli interessi legali calcolati sui singoli canoni mensili dalla scadenza fino al soddisfo.

Nessun'altra somma è dovuta a titolo di maggior danno, rimasto sfornito di prova.

4. Conseguentemente all'accertamento del diritto risarcitorio spettante a Mazza Orazio occorre esaminare le richieste del terzo intervenuto Inferrera Dario.

Occorre premettere che "In tema di esecuzione con espropriazione presso terzi, il giudizio di cognizione instaurato "ex" art. 548 cod. proc. civ. è rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito pignorato, sicché deve ritenersi estranea all'ambito di tale giudizio sia la domanda del creditore di maggior danno per svalutazione monetaria, sia la contestazione del diritto del creditore di procedere "in executivis", che può essere sollevata dal



debitore diretto solo nelle forme previste dall'art. 615 cod. proc. civ." (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11403 del 17/10/1992).

Sul punto si osserva quindi che deve dirsi accertato che, alla data del pignoramento eseguito presso l'Amministrazione (10.6.2010), questa era debitrice, nei confronti di Mazza Orazio, di importi di gran lunga superiori rispetto al credito vantato dall'interveniente. Pertanto occorre fissare alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo sospeso (n. 1389/2010 R.E.).

Ogni altra domanda svolta in questa sede dal creditore intervenuto, per quanto detto sopra, è inammissibile.

5. Le spese del presente giudizio vengono regolate come segue.

Nei rapporti tra l'attore ed il Comune le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di quest'ultimo e si liquidano tenuto conto dell'entità della causa, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile delle tariffe del D.M. 55 /2014.

Nei rapporti tra Inferrera Dario ed il Comune di Giardini Naxos, avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali vanno compensate per due terzi; per il restante terzo vanno poste a carico del Comune e si liquidano tenuto conto dell'entità della causa, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile delle tariffe del D.M. 55 /2014.

Nei rapporti tra Inferrera Dario e Mazza Orazio sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese processuali tenuto conto della convergenza di interesse delle parti all'accertamento del credito.

Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del Comune di Giardini Naxos

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiaro, per le causali di cui in motivazione, che Orazio Mazza è creditore nei confronti del Comune di Giardini Naxos della somma di € 102.931,66, oltre gli interessi legali calcolati sui singoli canoni mensili dalla scadenza fino al soddisfo;
- per l'effetto condanna il Comune di Giardini Naxos al pagamento in favore di Mazza Orazio della somma di € 102.931,66, oltre gli interessi legali calcolati sui singoli canoni mensili dalla scadenza fino al soddisfo;
- fissa il termine perentorio di 60 giorni per la prosecuzione del processo esecutivo sospeso n. 1389/2010 R.E.;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda proposta da Inferrera Dario;



- condanna il Comune di Giardini Naxos al pagamento in favore di Mazza Orazio delle spese del giudizio che liquida in favore dello Stato (essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio) in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- Compensa per due terzi le spese di giudizio nei rapporti tra il Comune di Giardini Naxos e Inferrera Dario;

- Condanna il Comune di Giardini Naxos al pagamento in favore di Inferrera Dario del restante terzo delle spese del giudizio, che liquida in euro 76,00 per spese ed euro 4.476,70 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Antonio Miano;

- compensa interamente le spese processuali nei rapporti tra Inferrera Dario e Mazza Orazio;

- pone le spese di CTU definitivamente a carico del Comune di Giardini Naxos.


Così deciso in Messina il 27 maggio 2020

Il Giudice
(dott.ssa Assunta Cardamone)



Si comunichi.

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Silvia Cacciola, che svolge tirocinio formativo presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 69/2013, convertito in legge 98/2013.





COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 20.10.2022

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 - lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 a favore di Equitalia Giustizia S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Messina, dovuto a seguito della Sentenza della Corte di Appello di Messina n. 289 del 01.07.2021.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 18/10/2022



Il Responsabile del IV Settore
Arch. Sebastiano La Maestra

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 1.138,50 sull'intervento _____ Cap. 6652/2 del Bilancio Comunale.

Giardini Naxos, 20.10.2022



Il Responsabile del II Settore
Dott. Mario Cavallaro

27 OTT. 2022

Protocollo N°

22652

CITTÀ DI GIARDINI NAXOS

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.27 /2022

L'anno 2022 il giorno 26/10/2022 del mese di ^{OTTOBRE} ~~Aprile~~ si è riunito in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giardini Naxos, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede - Presidente -

Dott. Giacomo Campo - Componente effettivo -

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita - Componente effettivo -

Per procedere all'esame della documentazione relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/10/2022 avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a d.lgs 267/2000, in favore di Equitalia Giustizia spa per conto del ministero della Giustizia - Corte di Appello di Messina dovuto a seguito della sentenza della corte di appello di Messina n. 289 del 01/07/2021.

VISTA la proposta di delibera del consiglio Comunale ricevuta tramite PEC il 20/10/2022, avente per oggetto riconoscimento di debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii., in favore di Equitalia Giustizia spa per conto del ministero della Giustizia - Corte di Appello di Messina dovuto a seguito della sentenza della corte di appello di Messina n. 289 del 01/07/2021 per un importo complessivo di euro 1.138.50.

PRESO ATTO, che per la somma complessiva di €. 1.138,50 e per il titolo indicato nel corpo della deliberazione in parola, sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario di pari importo cui può farsi fronte con disponibilità allocate al Capitolo 6642/2 del bilancio di previsione 2022.

DATO ATTO CHE la superiore somma, a seguito del titolo de qua, è da riconoscere, quale debito f. b., ai sensi del dettame di cui all'art. 194, co. 1 lett. a), del TUEL;

CONSIDERATO CHE:

la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato - Sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere eseguito previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i

singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare, con tempestività, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

EVIDENZIATO CHE:

nel caso di debiti derivanti da decreti di liquidazione, il significato del provvedimento non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso, con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio (Delibere n. 2/2005 Corte dei Conti per la Regione Sicilia);

La natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da Ordinanza Corte di cassazione) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 6/2005); in tale prospettiva, l'art. 194, comma 1, D. Lgs. n. 118/2011, rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria.

Pertanto al fine riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005), mediante l'adozione dei necessari provvedimenti laddove necessari di riequilibrio finanziario; RITENUTO, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito i. b., da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per la somma complessiva di € 1.138,54 così come sopra riportato;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;

il punto 5.2 lett. h) dell'allegato A/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;

il principio concernente la contabile finanziaria di cui al citato punto (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);

lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia:

dal Responsabile del IV settore in ordine alla regolarità tecnica Arch. Sebastiano La Maestra ;

dal Responsabile del II settore, Dott. M. Cavallaro; in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Fatte salve eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa,

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole al riconoscimento del debito in oggetto richiamato.

Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi alla competente Procura della Corte dei Conti.

Lì 26.10.2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Roberto Fede

Dott. Giacomo Campo

D.ssa Parasiliti ~~Froverza~~ Anna Margherita

Modello C
Omesso o insufficiente pagamento
del contributo unificato
Art. 6 Convenzione

Equitalia Giustizia S.p.A.
per conto del Ministero della Giustizia
CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Numero Registro Recupero Crediti 001543/2022

Visti gli articoli 13, co. 1 quater, 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”

SI INVITA

**COMUNE DI GIARDINI NAXOS , presso Avvocato MOLINA VINCENT, VIA LA FARINA 141,
MESSINA (ME), CAP 98100
PEC AVVVINCENTMOLINA@CNFPEC.IT**

al pagamento, **entro il termine di un mese**, decorrente dalla notifica del presente atto, della somma di euro **1138.50** , dovuta a seguito della sentenza/ordinanza di CORTE D'APPELLO DI MESSINA n. 289 del 01/07/2021 per applicazione dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale del CORTE D'APPELLO DI MESSINA al n. 000537/2020.

Il pagamento dovrà essere effettuato:

- a) se eseguito nel territorio dello Stato italiano, mediante modello di pagamento F23, presso gli agenti della riscossione, sportelli bancari o postali, indicando i codici riportati nel fac-simile che si allega;
- b) se eseguito fuori dal territorio dello Stato italiano, mediante bonifico bancario, procedura SWIFT MT 103 con le seguenti coordinate:
CODICE BIC: BITAITRRENT
IBAN: IT 04 0 01000 03245 350008332100
CAUSALE: CORTE D'APPELLO DI MESSINA – Rec. Cred. N. 001543/2022

avvertendo che entro dieci giorni dal versamento, dovrà pervenire a questa Società la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, che potrà essere inviata per posta, al nostro indirizzo di Viale di Tor Marancia n. 4 - 00147, Roma, oppure via PEC, all'indirizzo infospesejustizia@pec.equitaliagiustizia.it.

In caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo con addebito degli interessi, decorrenti dalla data di deposito dell'atto cui si collega il pagamento e delle spese.

Ove il pagamento fosse effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, ai sensi dell'articolo 16 comma 1-bis, si applicherà con separato e successivo provvedimento la sanzione come di seguito indicata:

- un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno della notifica dell'atto;
- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato.

Il presente atto è impugnabile avanti la commissione tributaria provinciale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso.

E' possibile chiedere informazioni su questo atto:

- contattando la nostra società' all'indirizzo di posta elettronica infospesegiustizia@equitaliagiustizia.it;


ovvero:

- rivolgendosi all'Ufficio CORTE D'APPELLO DI MESSINA.

All'Ufficio CORTE D'APPELLO DI MESSINA puo' essere presentata anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento dell'atto; la richiesta di riesame, comunque, non interrompe nè sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Data 30/09/2022

Equitalia Giustizia S.p.A.
Il responsabile del procedimento
Lucio Calce



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
(Caterina Di Blasi)

Caterina Di Blasi

Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Maria Antonella L.)

Maria Antonella L.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Roberta Freni)

Roberta Freni



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa R. Freni
